

## DROGHE, LEGGE PENALE E CARCERE

Giovanni Maria Flick, vicepresidente della Corte costituzionale e già ministro della Giustizia, in un testo del 1978 (“Droga e legge penale”, Giuffrè Editore) poneva uno stringente interrogativo: «Vale veramente la pena di mobilitare un complesso apparato repressivo, aprendo ed esasperando problemi di non agevole soluzione, per affrontare situazioni di dubbio recupero [...]?».

A distanza di trent'anni possiamo continuare a rispondere in modo negativo: la macchina repressiva, con le ingenti risorse a essa destinate, ha dimostrato per intero il proprio fallimento. Nonostante ciò, l'investimento per la lotta al narcotraffico, per quella *war on drugs* che in verità è più spesso una guerra ai consumatori, si è ingigantito.

La domanda allora diviene: com'è possibile che, di fronte ai costi umani e a quelli sociali, non vi sia stato il doveroso bilancio e la altrettanto doverosa e conseguente respiscenza?

Uno dei motivi è certo il fatto che l'approccio autoritario poggia su un sistema che consente un business economico dai mille volti e ha creato una struttura di potere internazionale assolutamente incontrollata. Ma l'altra fondamentale ragione consiste nel fatto che alla base è stata costruita una vera e propria filosofia, che vede nel consumatore di sostanze, sia esso o meno tossicodipendente, un “nemico appropriato”, per dirla con Nils Christie, una figura su cui più agevolmente è possibile costruire, motivare, e rendere socialmente apprezzato, il modello securitario di gestione della diversità o, sia pure, della devianza.

Nel paradigma securitario, che produce un sistema penale massimo, si fa uso simbolico del penale e del carcere, sia per acquisire consenso, sia per produrre – e governare al tempo stesso – la paura diffusa. Il carcere diventa allora un deposito di “vite a perdere”, un magazzino di corpi.

Dell'illusione repressiva, moralismo autoritario e proibizionismo costituiscono altrettante architavi. E la droga è la madre di tutte le proibizioni, legittimata dalla – presunta – pericolosità per il corpo e per l'anima.

### **Le tappe storiche**

Tale impronta prende progressivamente corpo e piede nella legislazione internazionale e in quella italiana.

Le prime deliberazioni datano 1912, con la Conferenza de L'Aja, che getta le basi del proibizionismo sulle droghe, con specifico riferimento agli oppiacei e alla cocaina. Nel 1925, a Ginevra, c'è una nuova Conferenza che amplia le misure di controllo

sulla cannabis. In queste due pietre miliari del proibizionismo sono i rappresentanti USA a guidare il fronte. Nel 1930, con la nomina a direttore del Federal Bureau of Narcotics di Harry J. Anslinger, inizia la vera campagna contro la marijuana. Nel 1961, ormai con la presenza dell'ONU, viene approvata la prima Convenzione internazionale, a cui seguono quelle del 1971 e del 1988, che cristallizzano l'approccio repressivo, il quale vede infine la propria apoteosi nel 1998 nella Conferenza di New York, dove Pino Arlacchi fa ratificare il programma di «un mondo senza droghe» entro il 2008.

Un programma in tutta evidenza infondato e irrealistico e ormai, a pochi mesi dall'obiettivo fissato, da considerarsi pienamente fallito. Sempre che l'obiettivo fosse quello dichiarato, vale a dire di azzerare o almeno ridurre significativamente il numero dei consumatori. Ma la *war on drugs* ha sempre avuto obiettivi meno espliciti e invece perseguiti con successo: diventare mezzo di pressione geopolitica, di governo delle aree di crisi: si pensi al caso più eclatante, che è quello dell'Afghanistan, ma anche alle pressioni USA in Colombia e nell'area Latina.

Se questo è stato il quadro e lo sviluppo della *war on drugs*, va invece considerato che le politiche concrete in materia, particolarmente in Europa si sono articolate in modo spesso difforme dal diktat ideologico dell'INCB (International Narcotic Control Board). È così che, pur dentro un complessivo quadro normativo proibizionista, si sono potute realizzare scelte di tolleranza pragmatica e attuare servizi anche di riduzione del danno. Scelte duramente contrastate prima da Arlacchi e ora da Antonio Costa, che persegue la medesima linea di “cane da guardia” dell'ortodossia proibizionista.

### **L'evoluzione del contesto normativo italiano**

Per quanto concerne le norme sulle droghe si potrebbe paradossalmente, ma non troppo, osservare che per registrare una normativa decente bisogna risalire al codice Zanardelli del 1889. Non vi era contenuto nessun riferimento agli stupefacenti e l'unica sostanza trattata era l'alcool. Però in questo caso, con riferimento particolare all'imputabilità e alla capacità di intendere e volere.

Bisogna attendere il 1923, con la legge 396 del 18 febbraio, per avere la prima regolamentazione della materia, con la disciplina «per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente», con specifico ed esclusivo riferimento a cocaina ed eroina. Le pene previste per il commercio illecito oggi fanno sorridere: da due a sei mesi; in caso di recidiva da tre a nove mesi. Mentre nessuna pena era prevista per il consumo.

Nella relazione accompagnatoria del provvedimento si faceva riferimento alla diffusione di tali sostanze «tra le classi più abbienti e più proclive all'ozio e al godimento».

Il codice Rocco del 1930 (ancora scandalosamente in vigore in molte sue parti nella Repubblica democratica) si muove sulla stessa linea, con l'articolo 446, facendo sempre riferimento al commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti. Le pene erano aumentate, con la reclusione da uno a tre anni. Oltre al commercio veniva perseguita «l'agevolazione dolosa» e quanti mettevano a disposizione locali per l'uso di droghe.

Anche il codice fascista e fondativo dello Stato etico, dunque, non prevedeva la punizione del consumo personale.

È nel 1954, con la legge n. 1041, che si attua la svolta: viene punito anche l'uso personale, con pene da tre a otto anni, sulla base dell'art. 6 che inaugura la descrizione di innumerevoli condotte (acquisto, vendita, cessione, importazione, esportazione, ecc.), che si chiudono con la formula-capestro «e comunque detenga» utilizzata a tutt'oggi. Questa normativa contiene anche una seconda, sostanziale, novità: oltre alla sanzione e alla punizione, vengono introdotte misure di terapia coatta: il tossicomane «socialmente pericoloso» viene assimilato al malato psichico e viene previsto il suo ricovero in ospedale psichiatrico. In buona sostanza, assumere droghe poteva portare dritti in manicomio, oltre che in carcere.

In Italia il dibattito sulla questione delle droghe si accende poi a metà degli anni Settanta in seguito a improvvise misure del governo (il cosiddetto fermo di droga del 1973) e a numerosi casi di morte di tossicodipendenti. Un movimento di opinione per la depenalizzazione del consumo, rafforzato dalle iniziative di disobbedienza civile di Marco Pannella, porta all'approvazione della legge 685 del dicembre 1975.

Novità di rilievo, l'introduzione del criterio della “modica quantità”, in base al quale si differenziava la figura dello spacciatore da quella del consumatore, con una sostanziale depenalizzazione, entro i limiti fissati, della detenzione per uso personale. A fianco degli aspetti sanzionatori, si rafforzavano gli aspetti terapeutici, liberati però da aspetti coattivi, con la previsione dei servizi sanitari territoriali.

Il pendolo tra paternalismo umanitario e aperta repressione batte un nuovo colpo alla fine degli anni Ottanta. Si arriva alla nuova svolta dopo un viaggio negli Stati Uniti di Bettino Craxi, allora presidente del Consiglio. Nasce così, dalle suggestioni del peggior proibizionismo e della nascente filosofia della *zero tolerance* di Rudolph Giuliani, la legge n. 162 del 1990, cosiddetta Iervolino-Vassalli. Una legge-manifesto («drogarsi è reato») che delega il governo a emanare il “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, poi promulgato col Decreto del

Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990. Il cardine tecnico della nuova normativa consiste nell'introduzione di una quantità rigida detenibile, la "dose media giornaliera", al di sopra della quale vi era la presunzione dello spaccio.

Questa legge riforma dunque in senso punitivo la legge 685. Come spesso in Italia accade, si cambiò una buona legge senza averla prima veramente e interamente applicata. Basti pensare che a distanza di 14 anni, ben cinque Regioni non avevano ancora emanato la relativa legge regionale in applicazione di quella nazionale; oppure che nel Sud d'Italia – ma, pur con percentuali diverse, eguale discorso valeva per il Nord – erano stati predisposti solo il 35% dei servizi previsti dalla normativa.

Alla svolta repressiva si oppone un ampio cartello di forze sociali, dalla significativa denominazione "Educare, non punire", mentre il contrasto in Parlamento vede attivi soprattutto i radicali, i verdi, la sinistra indipendente e il PCI.

Successivamente, la Corte Costituzionale, pur respingendo le eccezioni di costituzionalità proposte da taluni magistrati, affidava «alla sensibilità del legislatore il compito di verificare nel concreto la bontà delle scelte operate e di individuare le linee di ogni possibile ed utile modifica migliorativa». Inoltre, invitava esplicitamente il giudice a «esercitare il potere-dovere di disapplicare nel caso concreto» le tabelle ministeriali, ovvero la definizione rigida di dose media giornaliera, punto cardine maggiormente contestato della legge, in virtù del quale si determinava l'arresto del semplice consumatore equiparato di fatto allo spacciatore. Invito – e, di nuovo, implicito riconoscimento della fondatezza delle ampie critiche riscosse dalla legge a livello politico e sociale – tradottosi nel "decreto Martelli" (comunque giudicato "tampone" e insufficiente), col quale, nell'agosto 1991, si rendeva, in deroga alla legge 162, non più obbligatorio l'arresto di chi deteneva una quantità di sostanza di poco eccedente la "dose media giornaliera".

Proprio per un giudizio di insufficienza di questi correttivi, avendo verificato che i dati relativi ai primi 15 mesi di applicazione (in particolare l'aumento dei morti per overdose e degli arresti di consumatori, ma anche di suicidi in carcere di giovani arrestati spesso con piccole quantità di hashish), un cartello di forze e associazioni promosse un referendum abrogativo di quella parte della legge Iervolino-Vassalli che sanciva la punibilità del consumatore di droghe. La consultazione, il 18 aprile 1993, vide una significativa vittoria del fronte antipunitivo e dimostrò come una parte significativa del paese non fosse succube delle culture ciecamente repressive, delle logiche autoritarie e delle illusioni sulle risposte "semplici", penali e amministrative al problema di chi si droga.

Il successo referendario comportò l'abolizione del criterio della dose media giornaliera e quindi la detenzione per uso personale venne, in sostanza, depenalizzata. In teoria. Perché nel concreto, la giurisprudenza pose in essere, in molti casi

un'inversione dell'onere della prova, con una frequente presunzione di spaccio, per cui continuava a esserci un alto numero di arresti per droga anche dopo il referendum. A fianco delle sanzioni penali, la legge aveva introdotto anche quelle amministrative che, pur depurate dal referendum, hanno continuato a operare.

Nel 1990, alla data dell'approvazione della legge punizionista, i detenuti erano 25.804 di cui tossicodipendenti 7.299, quindici anni dopo i detenuti avevano raggiunta la cifra record di circa 60.000. I tossicodipendenti erano stabilizzati su una percentuale del 30%.

In quindici anni sono stati scontati in carcere almeno 225.000 anni di carcere.

Se a questo dato, che dovrebbe far venire la pelle d'oca, aggiungiamo le 300.000 segnalazioni al Prefetto per semplice consumo (l'81% riguarda l'uso di cannabinoidi) abbiamo la rappresentazione plastica di un controllo sociale e penale che sull'altare della sicurezza distrugge esistenze, speranze di vita, futuro.

La verità è che la *war on drugs* si regge su un mito salvifico, su un dogma costituito dal potere assoluto della sostanza che rende la persona vittima e incapace di intendere e di volere, malata o criminale e, ancora peggio, viziosa o alla ricerca del piacere.

La logica della Crociata, non può riconoscere l'esistenza di un consumo consapevole, non ammette soggettività e capacità di scelta autonoma, non può tollerare la categoria della distinzione. I "guerrieri" temono che se si accettasse una diversa regolamentazione per la cannabis, si dovrebbe giustificare l'origine del proibizionismo e il cumulo di menzogne costruite nei decenni. Temono cioè che anche una leggera smagliatura faccia crollare miseramente l'intero edificio.

All'interno di questo *pensiero unico* si situa la proposta di legge presentata dal governo Berlusconi e fortemente voluta dal ministro degli esteri Fini.

### **Legge Fini: manifesto dell'intolleranza**

La proposta di Gianfranco Fini approvata dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2003 fu presentata in Parlamento solo il 10 maggio 2004 (disegno di legge n. 2953 del Senato della Repubblica). Si trattava di un vero e proprio manifesto di intolleranza e un condensato di tutti i pregiudizi ideologici e moralistici che stanno alla base del senso comune del proibizionismo. Gli ingredienti dello scontro di civiltà erano stati messi integralmente in campo, a cominciare dall'affermazione apodittica secondo la quale «*non esiste il diritto a drogarsi*», o la variante «*drogarsi non è un diritto*», accompagnata da quella, antiscientifica, «*non esistono droghe leggere, tutte le droghe sono uguali*».

Al di là della presunta efficacia di simili slogan, resta intatto il nodo del modo di affrontare le questioni sociali e i comportamenti individuali, privilegiando la libertà e

la responsabilità delle persone o imponendo con il codice penale e la galera un modello di vita.

La sostanza, la “droga”, mitizzata e demonizzata, avrebbe un potere assoluto che per altro ne aumenta il fascino magico, per cui il consumatore immediatamente diverrebbe dipendente e quindi incapace di intendere e di volere.

Sostanze demoniache e soggetti indemoniati legittimano la presunzione salvifica: non importa se per salvare l’anima si schiacciano i corpi. Qualche “esperto”, non si sa di quale scienza, ribadisce la necessità per i tossicodipendenti di *toccare il fondo*, da cui devono riemergere solo i pentiti e i convertiti: può così trionfare come eroe positivo l’ex tossicodipendente, una sorta di San Giorgio che ha sconfitto il drago.

Siamo in piena mitologia, allo stesso modo della pura utopia di un mondo in cui, come ha scritto lo studioso americano Zinberg, nessuno avrà più bisogno di droghe, per i loro effetti piacevoli o spiacevoli, per rilassarsi o per stare insieme, o per distaccarsi o per dimenticare.

Il disegno di legge Fini constava di 106 articoli e costituiva una riscrittura in peggio della Iervolino-Vassalli del 1990 e, per alcuni aspetti, segnava una pazzesca discontinuità anche rispetto alle leggi proibizioniste dominanti nel panorama legislativo dell’Europa e del mondo.

Immediatamente fu denunciato un problema di legittimità costituzionale del testo, in quanto per la prima volta il legislatore intendeva annullare esplicitamente la volontà espressa direttamente dai cittadini, attraverso la cancellazione del risultato chiaro e inequivocabile del referendum abrogativo del 1993 che aveva bocciato la punizione del consumo e depenalizzato la detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata ad uso personale.

L’articolato presentava due altre gravi contraddizioni politiche e costituzionali rispetto ai principi del giusto processo e del federalismo. Infatti, da un lato, contro tutte le proclamazioni di garantismo, era previsto che scattasse la presunzione di spaccio con pene da 6 a 20 anni di carcere senza la prova del reato. Dall’altro lato, la centralizzazione di competenze e di risorse presso lo “zar antidroga” insediato a Palazzo Chigi, eliminando il ruolo del ministero del Welfare, contraddiceva la retorica della devoluzione, togliendo alle regioni prerogative essenziali proprio su una materia su cui la Corte Costituzionale già si era espressa bocciando un decreto del Governo.

Era prevista anche la reintroduzione della norma-manifesto sul divieto d’uso di qualsiasi sostanza, già abrogata dal referendum.

**Di tutte le erbe fanno un fascio**

L'altra modifica centrale nello schema repressivo e punitivo era l'unificazione delle tabelle delle sostanze che da sei venivano ridotte a due di cui una riservata ai medicinali. Così la tabella I era il medesimo contenitore per l'oppio, la coca, le amfetamine, gli allucinogeni e la cannabis indica. In Italia si sarebbe così adottato il criterio di eliminare ogni distinzione fra le sostanze in base ad affermazioni pseudo-scientifiche per cui «*la droga è droga*» e rimettendo in auge l'adagio popolare del fare di ogni erba un fascio.

Ciò significava che le pene dell'art. 73 (spaccio) venivano drasticamente inasprite, in quanto unificate verso l'alto: il semplice spaccio sarebbe perciò punito con la reclusione da 6 a 20 anni, come abbiamo già detto. Anche la pena proposta per i "fatti di lieve entità" (ci si riferisce al piccolo spaccio) sarebbe quella attualmente riferita alle sostanze "pesanti", cioè da 1 a 6 anni. Veniva sbandierata come una positiva novità la norma seconda la quale la pena irrogata per fatti relativi al piccolo spaccio avrebbe potuto essere commutata dal giudice, su richiesta dell'imputato, in uno stesso periodo di lavori forzati (eufemisticamente chiamati di pubblica utilità) da svolgersi anche in una comunità.

L'altro cardine attorno a cui si fondava la proposta Fini era rappresentato dalla reintroduzione di una soglia quantitativa di sostanza detenuta, al di sopra della quale sarebbe scattata la presunzione di spaccio: si trattava di una riedizione riveduta e "scorretta" della famigerata "dose media giornaliera" contenuta nella Iervolino-Vassalli, anche questa abrogata dal referendum. Per essere riconosciuti come spacciatori non sarebbe stato necessario vendere una quantità di sostanza a qualcuno, ma sarebbe bastato essere in possesso di più di 250 milligrammi di cannabis, 500 di cocaina, 0,05 di acido lisergico, 200 di oppio, 200 di morfina, 200 di eroina.

Per la semplice detenzione sotto la soglia "maledetta" prevista dalla Tabella predisposta da una Commissione del ministero della Salute, sarebbero state applicate le sanzioni amministrative, rese ancora più odiose e più vessatorie specialmente per i possessori di uno spinello. In caso di violazione era previsto amministrativamente l'arresto fino a diciotto mesi. Nella legge Iervolino-Vassalli nel caso di un fermo per il possesso di sostanze per uso personale il Prefetto, la prima volta, poteva limitarsi a comminare una semplice "ammonizione" al posto delle sanzioni amministrative (ritiro della patente e/o del passaporto); questa discrezionalità era abolita, forse in nome della certezza della pena. Anche il sottoporsi a un programma terapeutico non avrebbe sospeso le sanzioni.

L'accanimento punitivo era mascherato dalla possibilità di eseguire un programma riabilitativo in comunità terapeutica come alternativa al carcere. Ma l'inasprimento delle pene rendeva più esplicitamente coattiva questa misura, trasformando così le comunità in luoghi di custodia più che di volontario trattamento. D'altronde,

l'intenzione di affidare il trattamento terapeutico della struttura penitenziaria di Castelfranco Emilia alla Comunità di San Patrignano segnalava una direzione di marcia che nella legge sarebbe stato sancito esplicitamente.

Le strutture dei servizi pubblici, i Sert, venivano invece ridimensionate e nella legge, contro i principi di libertà terapeutica del medico, si prevedeva che i medicinali sostitutivi, come ad esempio il metadone, fossero utilizzati solo a dosaggi decrescenti; così i programmi a mantenimento sarebbero stati banditi per legge. Fatto altrettanto grave era la norma per cui la certificazione dello stato di tossicodipendenza veniva affidata anche alle strutture private.

Il ridicolo veniva toccato quando in uno dei primi articoli si prevedeva una spesa non inferiore a cinque milioni e rotti di euro a favore di campagne pubblicitarie (mancava solo il nome dell'agenzia...). Infine, nel momento in cui si prescriveva per i docenti dei corsi di informazione scolastica l'obbligo di segnalare alle famiglie i giovani che avessero fatto uso di sostanze stupefacenti, si metteva in crisi un proficuo rapporto educativo fondato sulla fiducia.

### **Una legge criminogena**

Per contrastare la svolta di 180 gradi sulla politica delle droghe, si formò un nuovo Cartello di numerose associazioni denominato "Non incarcerate il nostro crescere". L'opposizione fu forte e il livello di mobilitazione così esteso – coinvolgendo, regioni, sindacati, centri sociali, comunità, operatori, giuristi, mondo del carcere – che scompaginò i piani del Governo per una rapida approvazione della nuova legge. Si giunse così quasi alla fine della legislatura con il testo ancora all'esame delle Commissioni al Senato senza praticamente speranza di conclusione. Fu allora che il ministro Carlo Giovanardi, che aveva ricevuto la delega sulle politiche antidroga, escogitò una trappola per arrivare al risultato attraverso un colpo di mano. Nell'ottobre del 2005 annunciò lo stralcio di 22 articoli dal testo completo di 106. In realtà i funzionari fedifraghi di Palazzo Chigi trasfusero nella nuova versione ben 46 degli articoli originari, tralasciando gli orpelli e conservando la sostanza. Ma questo escamotage da solo non sarebbe arrivato a nulla. L'improntitudine doveva esercitarsi nell'insulto massimo del Parlamento: 21 articoli diventavano un unico emendamento inserito nel decreto delle Olimpiadi, votato a Camere sciolte con un doppio voto di fiducia. Il Quirinale silente lasciò passare una rottura istituzionale così lacerante e sfrontata.

Così il decreto Fini-Giovanardi diventò legge e la macelleria giuridica si completò a elezioni già concluse con l'ultimo tocco della Commissione di esperti di provata fiducia littoria del ministro Francesco Storace per la definizione delle soglie

quantitative per ogni sostanza al di sopra della quale scatta lo spaccio presunto. Per la canapa il limite fu fissato in 500 milligrammi di principio attivo.

L'Unione vinse di stretta misura le elezioni e il programma che prevedeva con estrema nettezza l'impegno ad abrogare il decreto Fini-Giovanardi, ad abolire le sanzioni amministrative per i consumatori di sostanze stupefacenti e a superare la Iervolino-Vassalli è rimasto sinora nel cassetto delle buone intenzioni.

Anche la legge per correggere la Bossi-Fini sull'immigrazione è ferma in Commissione Affari costituzionali alla Camera e la cancellazione della legge Cirielli sulla recidiva è di là da venire. Anzi, già qualcuno ha messo in campo la revisione della legge Gozzini e l'abrogazione della legge Simeone - Saraceni. Fatto sta che il necessario e anzi tardivo provvedimento di indulto, varato nell'estate 2006, in assenza di misure strutturali e di revisione delle leggi criminogene qui descritte, rischia di risultare un semplice palliativo dagli effetti evanescenti.

Infatti, già dal giorno dopo del varo del provvedimento, approvato definitivamente a larga maggioranza dal Parlamento il 31 luglio 2006, sono iniziate le sconfessioni e i distinguo, alimentando giorno per giorno una campagna mediatica contro l'indulto e di criminalizzazione dei suoi effetti e degli autori. Più di recente, tale campagna – peraltro bipartisan – si è arricchita della denuncia del presunto fallimento della misura di clemenza, perchè le galere sarebbero di nuovo piene. In realtà i detenuti sono 46.000, ben lontani dai 62.000 presenti alla vigilia dell'indulto anche se è vero che nelle carceri delle città metropolitane la sofferenza è alta.

A Firenze, nel carcere di Sollicciano i detenuti sono quasi ottocento, solo grazie a tre sfollamenti non si è tornati ai mille. D'altronde, senza l'abrogazione delle tre leggi criminogene già ricordate e in presenza di una continua e violenta campagna securitaria, è inevitabile che il carcere torni ad essere la discarica sociale che raccoglie poveri ed emarginati.

I rientri degli indultati per reiterazione del reato sono stati assai contenuti rispetto alle previsioni e riguardano reati concernenti in grande percentuale la violazione della legge sulle droghe o quella sull'immigrazione.

L'indulto è dunque stata una misura giusta che purtroppo non è stata utilizzata come leva per il cambiamento del carcere e per una diversa visione del diritto e della giustizia.

Fatto sta che al momento dell'approvazione della legge Fini-Giovanardi vi erano quasi sessantamila detenuti nelle carceri italiane, di cui la metà per violazioni dirette o per reati comunque connessi alla legge sulla droga; era assolutamente realistica la previsione di un raddoppio di tali numeri che avrebbero reso il carcere da sovraffollato e invivibile a una polveriera pronta a esplodere.

In definitiva, l'idea che i consumatori di sostanze siano o malati o criminali, quindi soggetti da curare o da punire è antiscientifica e dissennata, frutto di un pregiudizio semplicistico che costringerà sempre più alla clandestinità e alla emarginazione milioni di cittadini considerati dediti al vizio e al piacere, cioè doppiamente colpevoli per una commistione e una confusione di piani fra ciò che è morale e ciò che è legale.

### **Unica risposta: il carcere**

I dati del 2006 sulla repressione delle droghe sono eloquenti. La canapa è la sostanza più perseguitata: le operazioni antidroga per tipologia di sostanze vedono prevalere quelle contro la cannabis con 9.407 operazioni, rispetto a quelle relative alla cocaina, all'eroina e all'LSD.

Le persone di nazionalità italiana deferite all'Autorità Giudiziaria nel 2006 per piccolo spaccio sono state 8.717 per cannabis.

Per piccolo spaccio (articolo 73 del dpr 309/90) le denunce sono state 29.593 e risultano entrate in carcere 25.399 persone di cui il 60% censito come tossicodipendente.

I numeri delle segnalazioni al Prefetto per semplice consumo di sostanze confermano la persecuzione contro lo spinello. Infatti, nel 2006 su 55.222 segnalazioni il 75% riguardano cannabinoidi. Le sanzioni adottate dai prefetti sono state ben 7.146 e 5.816 giovani sono stati inviati al Sert per il trattamento terapeutico.

Il numero dei procedimenti penali pendenti al 31 dicembre 2006 coinvolge più di centomila cittadini. Il costo dell'applicazione delle legge penale ammonta a 2.798.000.000 euro!

Tali fredde ma drammatiche cifre mostrano una fotografia dai contorni netti e inequivocabili: nonostante il referendum, nonostante le conclusioni di tre Conferenze nazionali sulle tossicodipendenze, nonostante le tante convergenti pronunce della Suprema Corte, nonostante lo "scandalo" delle affermazioni del procuratore generale della Cassazione Ferdinando Zucconi Galli Fonseca nel 1998 sui danni del regime proibitivo e in favore della somministrazione controllata delle droghe, nonostante tanti tentativi di intervento nelle scorse legislature, i tossicodipendenti e i consumatori continuano a finire in carcere.

### **Una legge alternativa è possibile**

Proprio come risposta a questi dati intollerabili, va segnalata la presentazione il 28 aprile 2006 di una proposta di legge (n. 34 della Camera dei Deputati) sottoscritta da decine di deputati rappresentativi di tutte le forze dell'Unione che recupera il testo già presentato nella scorsa legislatura sempre con Marco Boato come primo firmatario. Al fine di superare le contraddizioni della legge in vigore, viene riproposto per la parte sanzionatoria il testo elaborato nella XIII legislatura da una Commissione

istituita presso il ministero della Giustizia e coordinata dal magistrato Giuseppe La Greca (ipotesi rimasta sciaguratamente nel cassetto); per la parte sulle misure alternative l'elaborazione è stata curata da Sandro Margara.

La relazione introduttiva alla legge riproduce anche il testo dell'appello del Cartello di associazioni "Dal penale al sociale", segnalando positivamente la sinergia fra momento istituzionale e movimenti della società, e fa proprio l'intendimento di non limitarsi alla denuncia e alla difesa dello *status quo ante*, ma di proporre un avanzamento per nuove politiche di inclusione sociale. Il testo Boato che finalmente è stato calendarizzato, nell'ottobre 2007, per l'esame delle Commissioni congiunte Giustizia e Affari sociali della Camera dei deputati con la nomina dei due relatori, Gambescia e Di Girolamo, rappresenta un punto di vista equilibrato che risponde alle occasioni mancate per il passato delineando una completa depenalizzazione del consumo, praticabili alternative al carcere e una legittimazione delle politiche di riduzione del danno e di sperimentazioni sociali.

### **Terza via o diritto penale massimo?**

L'accanimento repressivo verso gli stili di vita trasgressivi dei giovani è stato ribadito con la riproposizione della teoria falsa della droga d'ingresso e recentemente, grazie a compiacenti pareri di scienziati caserecci, con la diffusione dell'allarme per una presunta pericolosità della cannabis dovuta alla presenza di un alto tasso di THC, vale a dire del suo principio attivo. Nonostante che una ricerca dell'Osservatorio Europeo sulle droghe di Lisbona abbia presentato dati diversi, la leggenda metropolitana continua a essere impunemente spacciata anche in sedi istituzionali e in convegni scientifici.

In conclusione, va denunciato il tentativo di mistificazione che viene portato avanti dai proibizionisti: una legge più severa è necessaria per superare i danni del permissivismo! I guerrieri della droga mascherano il loro fallimento e la volontà di proseguire all'infinito, per sete di potere, la loro lotta in nome della salute e della libertà. Ma come ha scritto Paolo Mieli sul "Corriere della Sera" del 2 dicembre 2003, rispondendo all'allora Sottosegretario all'Interno di AN, Alfredo Mantovano (che è il vero artefice del testo di Gianfranco Fini), in Italia non è mai stata sperimentata non solo la "libertà" ma anche solo la "legalità della droga". E aggiunge: «Sono anni che lo Stato insiste a proibire anche le sostanze leggere e i risultati sono quelli da lei descritti. Infine fa sorridere, mi creda, il tentativo di riversare la colpa di ogni calamità in questo campo su quel (peraltro disatteso) referendum del 1993».

Gianfranco Fini addirittura è arrivato a sostenere che il suo disegno di legge non sarebbe proibizionista ma indicherebbe una “terza via” tra la proibizione e la legalizzazione.

Il confronto deve avvenire anche sul terreno simbolico, tra una concezione del diritto laico e liberale, e una deriva “morale” della legge frutto di una visione del diritto penale massimo.

Purtroppo il confronto è reso difficile anche in questo Parlamento, a maggioranza del centrosinistra, per la deriva pseudo etica che si è imposta nell’esame delle questioni che attengono all’autonomia delle persone e che sono spesso a sproposito definite “eticamente sensibili”.

L’impotenza della politica ancora una volta rende plausibile l’ipotesi che lo smantellamento della legge Fini-Giovanardi possa avvenire non per via politica ma per l’intervento della Corte Costituzionale, che sarà chiamata a giudicare i ricorsi di legittimità avanzati da sette Regioni italiane.

Occorre sperare che il giudizio della Consulta avvenga prima che la criminalizzazione di massa dei giovani si trasformi in immane tragedia.

*Franco Corleone*